



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00810/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2015, presentato, in data 30 ottobre 2015, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A, per la nullità/annullamento della nota del 25 settembre 2015 (comunicata il 5 ottobre 2015) con cui la predetta Lega Serie B ha disposto, a carico della ricorrente, l'addebito della somma di € 1.500.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la Lega di Serie A distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 dicembre 2015.

Il Presidente
F.to Dante D'Alessio

Il Relatore
F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma in data 16 dicembre 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face